ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/47/CE CONCERNENTE LA TUTELA DELL'ACQUIRENTE PER TALUNI ASPETTI DEI CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE DI BENI IMMOBILI

Art. 11

Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio dello Stato.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1999, non più in vigore dal 10 aprile 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili
Estremi	Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-427-1998/art-11-diritti-dell-acquirente-nel-caso-di-applicazione-di-legge-straniera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it